



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **17**

SEDUTA DEL **29.04.2016**

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario del Comune Dott. Emanuele SCARDIGNO.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	NUCERA Massimiliano	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PAPALIA Francesco	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PASSINO Alberto	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PERRONE Ginetta	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PICASSO Emanuela	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PLUMERI Liliane	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	PORRO Cristina	SI
8)	MUNI' Vincenzo	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, GHIGLIONE Tullio, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

Fermo restando il dibattito generale sviluppatosi intorno all'argomento e riportato nel verbale della precedente deliberazione consiliare n. 15, si dà atto, per completezza di esposizione e per comodità di consultazione, che durante la discussione dell'argomento iscritto al punto 7 (Modifica al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI) del nuovo ordine del giorno della seduta odierna è stato presentato su iniziativa del cons. Di Lieto un emendamento riguardante l'art. 23 del Regolamento oggetto della presente discussione, così formulato anche a seguito dell'audizione informale del dirigente competente:

- al comma 1, le parole *“suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno”*, sono sostituite dalle seguenti: *“suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre, fatta salva la compatibilità con le disposizioni normative vigenti in materia, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno”*.

Si dà atto altresì che, non avendo chiesto di intervenire nessuno dei consiglieri presenti avendo, si è proceduto con le dichiarazioni di voto relative all'emendamento in esame. E ciò come segue:

GUARNIERI per il gruppo consiliare INDIPENDENTE DI COALIZIONE CENTRO DESTRA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole, comunque volevo dire alla Guerra che l'IMU l'ha messa Monti nel 2011.

NUCERA per il gruppo consiliare CIVICA INGAUNIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

PORRO per il gruppo consiliare LEGA NORD LIGURIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): E prima ancora l'IMU sulla prima casa non si pagava. Favorevole.

BOSCAGLIA per gruppo consiliare VOCE ALLA GENTE PIU' (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Visto che tutti fanno polemica, la faccio anch'io, ricordando ai cittadini che in piazza San Michele 17 c'è il Comune di Albenga non Montecitorio. Favorevole.

PASSINO per gruppo consiliare TALEA DI ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

DI LIETO per il gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

VIO Camilla per il gruppo consiliare PER ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

CIANGHEROTTI per il gruppo consiliare FORZA ITALIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

GUERRA per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO (per trascrizione da

registrazione magnetofonica): Favorevole.

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 16
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. 16
Voti favorevoli alla proposta:	n. 16
Voti contrari alla proposta	n. ==

si prende atto che l'emendamento viene approvato.

Si dà atto pertanto che nella parte dispositiva del presente atto e nel documento ad esso allegato il testo dell'art. 23 del Regolamento in oggetto viene riportato nella formulazione risultante a seguito dell'emendamento come sopra votato e approvato.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 15 in data odierna;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

DATO ATTO che il Decreto Ministeriale del 01 marzo 2016 ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente

riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO opportuno:

- introdurre una norma che faciliti, ove possibile, l'individuazione dei soggetti passivi TARI integrando l'art. 7;
- meglio puntualizzare il termine di presentazione della denuncia di cessazione della detenzione o possesso dell'immobile di cui all'art. 19;
- integrare l'art. 23 circa la modalità di versamento della tassa;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale unica, alla disciplina generale in materia di tributi locali, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 52 del d. lgs. 446/97 sul riordino della disciplina dei tributi e delle entrate degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 16
Astenuti:	n.==
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta:	n. 10
Voti contrari alla proposta:	n. 6

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

DELIBERA

1) DI APPORTARE al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) le seguenti modifiche:

- l'art. 7 recante "Soggetti passivi" è così integrato:

Art. 7 – Soggetti passivi

Testo in vigore	Nuovo testo
<p>1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>	<p>1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>4. L'Amministratore del condominio od il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le</p>



	aree scoperte.
--	-----------------------

- l'art.19 recante "Dichiarazione" è così integrato:

Art. 19 – Dichiarazione

Testo in vigore	Nuovo testo
<p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le utenze abitative: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p> <p>4. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può</p>	<p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le utenze abitative: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p> <p>4. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può</p>

essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. La cessazione totale o parziale del possesso, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze abitative deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei domiciliati non

essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. La cessazione totale o parziale del possesso, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata **entro il mese in cui si verifica l'evento**. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze abitative deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia

<p>residenti;</p> <p>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;</p> <p>d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;</p> <p>9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);</p> <p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile</p>	<p>e il numero dei domiciliati non residenti;</p> <p>b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;</p> <p>d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;</p> <p>9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);</p> <p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati</p>
---	---

<p>(dati anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica, per fax, con posta certificata. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.</p> <p>Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare all'Ufficio Entrate la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p>	<p>anagrafici, residenza, codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;</p> <p>d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;</p> <p>e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica, per fax, con posta certificata. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.</p> <p>Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare all'Ufficio Entrate la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.</p>
---	---

- l'art. 23 recante "Riscossione" è così integrato:

Art. 23 - Riscossione

Testo in vigore	Nuovo testo
-----------------	-------------

<p>1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno. L'importo complessivo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi (art. 1 ,comma 166, L.296/2006). L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>2. La tassa per l'anno 2014 è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è emesso sollecito di pagamento indicante le somme da versare in unica rata; in caso di inadempienza, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o</p>	<p>1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre, fatta salva la compatibilità con le disposizioni normative vigenti in materia, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno. L'importo complessivo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi (art. 1 ,comma 166, L.296/2006). L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.</p> <p>2. La tassa, per l'anno 2014 e seguenti, è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è emesso sollecito di pagamento indicante le somme da versare in unica rata; in caso di inadempienza, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto</p>
--	--

insufficiente pagamento, contenente le spese di notificazione, l'irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 22, comma 1, oltre agli interessi. Qualora perdurasse il mancato pagamento dell'importo dovuto, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, come previsto dalla normativa vigente.	anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, contenente le spese di notificazione, l'irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 22, comma 1, oltre agli interessi. Qualora perdurasse il mancato pagamento dell'importo dovuto, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, come previsto dalla normativa vigente.
--	---

2) **DI DARE ATTO** che per effetto della presente deliberazione il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI è quello contenuto nell'"ALLEGATO 1".

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16
Astenuiti: n. ==
Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 10
Voti contrari alla proposta: n. 6
(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Modifica regolamento per l'applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI).

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla
proposta indicata in oggetto.



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 26 APR 2016

PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.




IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 26 APR 2016


Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **17** in data **29.04.2016**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Alberto PASSINO)



IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Emanuele SCARDIGNO)



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>837</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;">- 3 MAG 2016</p> <hr/> <p>Albenga, - 3 MAG 2016</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p> 	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
---	---